FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE SPORTIVA D'APPELLO II^a SEZIONE

COMUNICATO UFFICIALE N. 084/CSA (2014/2015)

Si dà atto che la Corte Sportiva d'Appello, nella riunione tenutasi in Roma il 20 marzo 2015, ha adottato le seguenti decisioni:

I° COLLEGIO

Prof. Piero Sandulli – Presidente; Dott. Luigi Impeciati, Prof. Mauro Sferrazza - Componenti; Dott. Franco Granato – Rappresentante A.I.A.; con l'assistenza dell'Avv. Fabio Pesce in attività di Segreteria.

1. RICORSO CALC. GALLI IACOPO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA L'AQUILA CALCIO 1927/CITTÀ DI PONTEDERA DEL 4.3.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 148/DIV del 5.3.2015)

La C.S.A., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dal calciatore Galli Iacopo riduce la sanzione della squalifica a 3 giornate effettive di gara. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

2. RICORSO U.S. GROSSETO F.C. S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. PICHLMANN THOMAS SEGUITO GARA GROSSETO/PISA DEL 7.3.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 154/DIV del 9.3.2015)

La C.S.A., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società U.S. Grosseto di Grosseto riduce la sanzione della squalifica a 2 giornate effettive di gara. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

3. RICORSO A.S.D. OLIMPIA COLLIGIANA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL SIG. CAROBBI STEFANO SEGUITO GARA VOLUNTAS CALCIO SPOLETO/OLIMPIA COLLIGIANA DELL'1.3.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 102 del 4.3.2015)

La C.S.A., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D. Olimpia Colligiana di Colle di Val d'Elsa (Siena) riduce la sanzione della squalifica a 2 giornate effettive di gara.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

- 4. RICORSO S.S.D. VITERBESE CASTRENSE AVVERSO LE SANZIONI:
- AMMENDA DI € 2.000,00;
- OBBLIGO DI DISPUTA DI 1 GARA A PORTE CHIUSE,

INFLITTE ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA VITERBESE CASTRENSE/GINNASTICA E CALCIO SORA DELL'8.3.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 106 dell'11.3.2015).

La C.S.A., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società S.S.D. Viterbese Castrense di Viterbo ridetermina la sanzione inflitta nell'obbligo di disputa di 1 gara con il settore riservato ai sostenitori locali (denominato "curva nord") privo di spettatori e ammenda di € 2.000.00.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

II° COLLEGIO

Prof. Piero Sandulli – Presidente; Avv. Nicolò Schillaci, Prof. Mauro Sferrazza - Componenti; Dott. Franco Granato – Rappresentante A.I.A.; con l'assistenza dell'Avv. Fabio Pesce in attività di Segreteria.

- 5. RICORSO CALCIO CATANIA S.P.A. AVVERSO LE SANZIONI:
- INIBIZIONE FINO AL 30.4.2015 AL SIG. PABLO COSENTINO;
- AMMENDA DI € 3.000,00 ALLA SOCIETÀ,

INFLITTE SEGUITO GARA CATANIA/CROTONE DEL 16.2.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 72 del 17.02.2015)

La C.S.A., respinge il ricorso come sopra proposto dalla società Calcio Catania di Catania e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

6. RICORSO A.C. PISA 1909 S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 6.000,00 SEGUITO GARA PISA/ASCOLI PICCHIO DELL'1.3.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 146/DIV del 2.3.2015)

La C.S.A., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società A.C. Pisa di Pisa riduce la sanzione dell'ammenda a € 3.000,00..

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

7. RICORSO ASCOLI PICCHIO F.C. 1898 SpA CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D'URGENZA EX ART. 36 BIS, COMMA 7 C.G.S., AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALCIATORE PELAGATTI CARLO SEGUITO GARA GUBBIO/ASCOLI PICCHIO DEL 14.3.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 163/DIV del 16.3.2015)

La C.S.A., respinge il ricorso come sopra proposto dalla società Società Ascoli Picchio F.C. 1898 di Ascoli Piceno e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE Piero Sandulli

Pubblicato in Roma il 20 marzo 2015

IL SEGRETARIO Antonio Di Sebastiano IL PRESIDENTE Carlo Tavecchio